

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. C. 1454-2522-2868-3320-A	100
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. Atto n. 271 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	100
---	-----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	103
--	-----

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Atto n. 272 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
---	-----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	104
--	-----

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE. Atto n. 273 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	100
--	-----

<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	105
--	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Atto n. 274 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
---	-----

<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	107
--	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Atto n. 275 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	102
--	-----

<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	108
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
---	-----

AVVERTENZA	102
------------------	-----

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 30 marzo 2016.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

C. 1454-2522-2868-3320-A.

Il Comitato si è riunito dalle 10.45 alle 11.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente **Guglielmo EPIFANI**.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Atto n. 271.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2016.

Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore, on. Angelo Senaldi, ha presentato una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati mem-

bri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

Atto n. 272.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2016.

Angelo SENALDI (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole sottolineando l'auspicio formulato nelle premesse che, per il futuro, il Governo, preveda che la relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea chiarisca le motivazioni della richiesta di parere parlamentare su atti normativi di recepimento di direttive europee recanti disposizioni tecniche e settoriali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, lettera a), della legge n. 234 del 2012.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE.

Atto n. 273.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2016.

Daniele MONTRONI (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni volte a recepire sollecitazioni pervenute per le vie brevi dai colleghi.

Davide CRIPPA (M5S) ricorda che sullo schema di decreto legislativo in esame il proprio gruppo nella precedente seduta ha evidenziato l'opportunità di approfondire alcuni aspetti, suggerendo di inserire nella proposta di parere alcune osservazioni di cui, invece, non vi è traccia, se non molto labile, nella proposta testé illustrata dal relatore. Si riferisce, in particolare, all'esigenza di rendere compatibile, sotto il profilo dell'applicazione temporale, la disciplina relativa all'esecuzione dei controlli successivi sui contatori di energia elettrica e del gas con l'attuale normativa in materia di conservazione della documentazione certificativa. Ritiene, infatti, che vi sia una palese contraddizione nel fatto che decreti governativi prevedano che il primo controllo successivo sia effettuato dopo 15 anni, mentre per la conservazione dei certificati di installazione è stabilito un termine più breve, di soli 10 anni. Ritiene necessario segnalare al Governo questa palese incongruenza: si potrebbe infatti verificare il caso dell'installazione di un contatore con una certificazione vecchia di nove anni il quale potrebbe essere soggetto al primo controllo 15 anni dopo l'installazione, quando l'obbligo di conservare la documentazione certificativa è scaduto ormai da 14 anni! Al riguardo, fa presente che nemmeno le risposte ricevute per le vie brevi dagli uffici tecnici del Governo hanno contribuito a sgombrare il campo dalle perplessità manifestate.

Un ulteriore elemento di preoccupazione riguarda la lettera *b)* delle osservazioni relativa all'installazione sulla rete carburanti di erogatori ed apparecchiature ad essi associati, con la quale si sollecita al Governo l'opportunità di chiarire che, dal 1° novembre 2016; osserva che, pur immettendo sul mercato solo dispositivi *self service* conformi alla normativa UE, resta confermata la possibilità di associarli a sistemi di misura installati anteriormente conformi alla normativa nazionale. Ritiene si tratti di una sorta di « sanatoria dell'installato » anche se non conforme alla normativa UE analoga a quella dei contatori immessi sul mercato prima del 30 ottobre 2006. Ritiene altresì poco

chiara la lettera *a)* delle osservazioni che fa riferimento a una incomprensibile *vacatio legis* dal momento che la direttiva deve essere recepita entro il prossimo 20 aprile.

Sottolinea, inoltre, l'opportunità di prevedere un adeguamento delle sanzioni anche sulla base del potenziale danno arrecato ai consumatori, secondo un criterio di proporzionalità relativo alla potenza dei contatori, eliminando i limiti sanzionatori che avvantaggiano le aziende che dispongono di contatori di maggiore potenza. Non condivide altresì l'osservazione recata dalla lettera *e)* della proposta di parere in cui si prevede che la disciplina transitoria stabilita dal provvedimento non abbia alcun effetto sui termini fissati dall'originario articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007 di commercializzazione e messa in servizio degli strumenti di misura secondo le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006.

Manifesta quindi un orientamento contrario alla proposta di parere del relatore.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, osserva che nella sua proposta di parere ha tenuto in conto degli elementi più significativi evidenziati dai colleghi del MoVi-mento 5 Stelle.

Precisa, quindi, con riguardo alla lettera *b)* delle osservazioni, che si tratta di apparecchiature associate e che rispettano la normativa nazionale. Sottolinea, peraltro, che gli strumenti non possono essere disinstallati e che mantengono la loro regolarità alla normativa di riferimento. Con riferimento alle sanzioni previste, sottolinea che esse trovano applicazione salvo che il fatto non costituisca reato e che il sistema consente di comminare multe che arrivano fino al 55 per cento del fatturato. Fa presente, infine, di non aver ritenuto opportuno inserire alcuna osservazione in merito alle modifiche da apportare ai regolamenti concernenti i criteri per l'esecuzione dei controlli successivi sui contatori di energia elettrica e del gas in quanto tali atti non sono oggetto dello schema di decreto sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene non convincenti le spiegazioni del relatore evidenziando, in particolare, l'esistenza di una stretta pertinenza tra la normativa sui controlli dei contatori e quella sulla conservazione della documentazione certificativa. Osserva, inoltre, che la normativa europea non fa riferimento ad alcun tetto massimo delle sanzioni e che, invece, tale disposizione è frutto dell'iniziativa governativa che intende privilegiare le aziende energetiche.

Dichiara, quindi, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato 3*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Atto n. 274.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2016.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole auspicando, come il collega Senaldi, che per il futuro, il Governo, preveda che la relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea chiarisca le motivazioni della richiesta di parere parlamentare su atti normativi di recepimento di direttive europee recanti disposizioni tecniche e settoriali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, lettera a), della legge n. 234 del 2012.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 4*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Atto n. 275.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2016.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 30 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

Emendamenti C. 3540 Governo.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (Atto n. 271).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (Atto n. 271);

osservato che all'articolo 7-bis, introdotto dallo schema di decreto in esame, al comma 5 elenca tra gli obblighi dei fabbricanti l'apposizione sugli apparecchi immessi sul mercato di « un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione », mentre la versione inglese della nuova direttiva all'articolo 7, comma 5, recita « *Manufacturers shall ensure that apparatus which they have placed on the*

market bear a type, batch or serial number or other element allowing their identification »;

ritenuto che il corretto recepimento della direttiva imponga l'apposizione del numero di lotto o di serie, ma non di entrambi,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 7-bis, comma 5, nei seguenti termini: « I fabbricanti garantiscono che sugli apparecchi da essi immessi sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione,... ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Atto n. 272).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Atto n. 272);

rilevato che lo schema di decreto in esame fa riferimento a una normativa tecnica settoriale e che la valutazione della Commissione si limita alla constatazione di una coerenza delle disposizioni concernenti l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico con la normativa europea;

osservato che la relazione illustrativa (prevista dall'articolo 29, comma 7, lettera a), della legge n. 234 del 2012) alla legge di delegazione europea 2014 non dà conto delle motivazioni della richiesta del parere parlamentare relativamente allo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE, inserita nell'allegato B della medesima legge di delegazione;

auspicando che, per il futuro, il Governo, preveda che la relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea chiarisca le motivazioni della richiesta di parere parlamentare su atti normativi di recepimento di direttive europee recanti disposizioni tecniche e settoriali,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE (Atto n. 273).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE (Atto n. 273);

rilevato che il termine, indicato dalla direttiva per il suo recepimento nell'ordinamento nazionale, scade il 19 aprile 2016 e che è opportuno che il provvedimento di recepimento in esame entri in vigore prima possibile per consentire a tutti gli operatori interessati di avviare in tempo utile i relativi adempimenti in un quadro di certezza giuridica;

considerato che la direttiva MID sugli strumenti di misura (2004/22/CE) consente, fino al 30 ottobre 2016, l'installazione sulla rete carburanti di erogatori ed apparecchiature ad essi associati (terminali *self-service* e sistemi gestionali), immessi sul mercato nel rispetto delle norme nazionali di metrologia legale, e consente che tali dispositivi possano continuare ad essere utilizzati, dopo tale data, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione;

considerato che gli allegati del testo del decreto legislativo vigente sono stati in precedenza aggiornati in sede amministrativa con il decreto ministeriale 12 maggio 2010, in attuazione della direttiva 2009/

137/CE riguardo allo sfruttamento dell'errore massimo tollerato, ed è opportuno tener conto anche di tale aggiornamento;

rilevata la corrispondenza sostanziale delle disposizioni dello schema di decreto legislativo rispetto ai contenuti delle direttive 2014/32/UE e 2015/13/UE in recepimento,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, che fissa al 20 aprile la data di entrata in vigore delle disposizioni, valuti il Governo di prevedere un termine immediato evitando l'ordinaria *vacatio legis*;

b) con riferimento all'installazione sulla rete carburanti di erogatori ed apparecchiature ad essi associati, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che, dal 1° novembre 2016, pur immettendo sul mercato solo dispositivi *self service* conformi alla normativa UE, resta confermata la possibilità di associarli a sistemi di misura installati anteriormente con approvazione nazionale;

c) con riferimento al testo normativo, valuti il Governo l'esigenza di coordinare nel testo normativo anche le modifiche apportate in precedenza agli allegati del decreto legislativo vigente con il decreto ministeriale 12 maggio 2010;

d) con riferimento all'articolo 1, lettera ff), dello Schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un sistema sanzionatorio che tenga conto anche del potenziale danno arrecato ai consumatori dalle funzioni di misura di cui all'articolo 1;

e) con riferimento all'articolo 1, lettera gg), dello Schema di decreto in esame,

valuti il Governo l'opportunità di disporre che la disciplina transitoria prevista dal provvedimento non abbia alcun effetto sui termini previsti dall'originario articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007 di commercializzazione e messa in servizio degli strumenti di misura secondo le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Atto n. 274).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Atto n. 274);

rilevato che lo schema di decreto in esame fa riferimento a una normativa tecnica settoriale e che la valutazione della Commissione si limita alla constatazione di una coerenza delle disposizioni relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva con il quadro normativo europeo;

osservato che la relazione illustrativa (prevista dall'articolo 29, comma 7, lettera a), della legge n. 234 del 2012) alla legge di delegazione europea 2014 non dà conto delle motivazioni della richiesta del parere parlamentare relativamente allo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2014/34/UE, inserita nell'allegato B della medesima legge di delegazione;

auspicando che, per il futuro, il Governo, preveda che la relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea chiarisca le motivazioni della richiesta di parere parlamentare su atti normativi di recepimento di direttive europee recanti disposizioni tecniche e settoriali,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Atto n. 275).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Atto n. 275);

osservato che l'articolo 3, comma 5 dello Schema di decreto in esame elenca tra gli obblighi dei fabbricanti l'apposizione sul materiale elettrico da essi immesso sul mercato di « un numero di tipo, di lotto, di serie, oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione », mentre la versione inglese della nuova direttiva, all'articolo 6, comma 5, recita « *Manufacturers shall ensure that electrical equipment which they have pla-*

ced on the market bears a type, batch or serial number or other element allowing its identification »;

ritenuto che il corretto recepimento della direttiva imponga l'apposizione del numero di lotto o di serie, ma non di entrambi,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 3, comma 5, nei seguenti termini: « I fabbricanti garantiscono che sul materiale elettrico da essi immesso sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione,... ».